

STATUTO DELLA SOCIETA' "ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Adriacom Cremazioni S.r.l.".

Art. 2 Sede

2.1 La società ha sede in Pesaro.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede legale.

Art. 3 Durata

La durata è stabilita fino al 31.12.2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

ATTIVITA' SOCIALE

Art. 4 Attività

4.1 La Società ha per oggetto l'attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di cremazione

4.2 La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e di costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionati.

4.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

4.4 In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di brevetti, marchi, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazione ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III

CAPITALE E SOCI

Art. 5 Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) rappresentato da numero 40.000 (quarantamila) quote del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno/00) ciascuna.

5.2 Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società l'Organo Amministrativo può richiedere ai Soci di

effettuare versamenti in conto capitale in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

5.3 L'*Organo Amministrativo* può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

5.4 La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti, in denaro o in natura, sia mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

5.5 L'aumento di capitale con nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti.

5.6 In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni *dell'Organo Sindacale o del revisore legale, se nominato*, dovrà essere redatta e depositata nella sede della società almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.

Art. 6 Partecipazione pubblica e garanzie del servizio pubblico

6.1 La Società è a totale capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto da Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici in maniera diretta o tramite propria società di cui Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici detengano *il 100% (cento per cento) delle partecipazioni*.

6.2 *Quanto sopra dovrà essere osservato anche nelle vicende disciplinate ai seguenti articoli 8, 9.1 e 10.5*

Art. 7 Quote e apporti dei soci

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.2 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

7.3 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conferma di delibera assembleare.

Art. 8 Detenzione e trasferimento di quote

8.1 *Fermo che la partecipazione sociale può essere trasferita soltanto ai soggetti di cui all'art. 6 che precede, e fermo comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., il trasferimento delle quote è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.*

8.2 Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la dazione di pagamento, la cessione in blocco, forzata o coattiva, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda,

fusione e scissione) in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

8.3 Qualora un socio intenda trasferire a terzi, come sopra individuati, in tutto o in parte, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittente in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata r.r. da inviare all'*Organo Amministrativo* dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, e se la prelazione possa essere esercitata per una parte soltanto dei titoli.

L'Organo Amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata r.r. indirizzata all'*Organo Amministrativo*, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

L'Organo Amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata r.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra il socio potrà alienare le proprie quote o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

8.4 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad esso in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Art. 9 Recesso del socio

9.1 Hanno diritto di recedere, per tutta la loro quota, i soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'attività sociale;
- al cambiamento del tipo di società;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla fusione e alla scissione della società;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- alla modificazione dei diritti loro attribuiti ai sensi dell'art.2468 C.C.;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'attività sociale determinata nell'atto costitutivo;
- all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti con offerta di sottoscrizione delle quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;

- alla proroga del termine della società;
- alla modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di liquidazione della stessa;
- all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

9.2 Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo per i soci stessi a diritto di recesso. La suddetta dichiarazione deve contenere le generalità del socio, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento, il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

9.3 Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

9.4 Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 Liquidazione della quota

10.1 Nei casi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio, questi, ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale al momento dello scioglimento del rapporto.

10.2 Il patrimonio sociale verrà valutato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato sulla base della consistenza patrimoniale redatta al momento della liquidazione della quota, determinata a valori correnti, delle sue prospettive reddituali, considerando il valore di avviamento in entità non superiore al 5% per cento della media del margine operativo lordo della società nel corso degli ultimi due esercizi, nonché dell'eventuale ed effettivo valore di mercato delle quote.

10.3 In caso di disaccordo sulla valutazione della quota, la determinazione della stessa sarà composta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, ai sensi dell'articolo 2473, comma 3°, C.C..

10.4 L'organo amministrativo deve quindi senza indugio offrire la quota del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle quote da questi possedute. Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di 15 giorni dal ricevimento della offerta suddetta; coloro che esercitano l'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno

diritto di prelazione sulle quote rimaste inoptate.

10.5 Il nominativo del terzo cui cedere le quote inoptate è determinato concordemente da tutti i soci, *fermo comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 10 del T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.*

10.6 In caso di mancato collocamento della quota a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili senza ridurre il capitale sociale ed accrescendo la quota medesima agli altri soci ed in caso di mancanza di riserve disponibili riducendo corrispondentemente il capitale sociale applicando in tal caso l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società verrà posta in liquidazione.

10.7 Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 11 Competenze

11.1 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) *la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 17 che segue e la determinazione dei compensi, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e comunque dalla vigente normativa in materia;*
- 3) *la nomina, nei casi previsti dal seguente articolo 21 dell'organo sindacale e, nel caso di collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale o del revisore legale e la determinazione dei compensi, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e comunque dalla vigente normativa in materia*
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'attività sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'esclusione dei soci;
- 7) l'approvazione del preventivo annuale o budget.

11.2 Sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate al comma precedente:

- a) le decisioni sugli argomenti che l'*Organo Amministrativo* sottopone alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale richiedono l'adozione di una decisione dei soci;
- c) la nomina degli amministratori e dei sindaci delle eventuali società controllate;
- d) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o dismissivi di diritti reali immobiliari, di acquisti e di vendite di partecipazioni societarie e di concessione di garanzie reali e

personali, ed ogni atto il cui valore superi i 100.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 300.000 (trecentomila);
e) le decisioni riguardanti i finanziamenti bancari di entità superiore ad euro 100.000 (centomila);
f) le decisioni che riguardano atti di straordinaria amministrazione.

Art.12 Adozione delle decisioni

12.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate unicamente mediante delibera assembleare.

12.2 Ogni socio (o altro soggetto avente diritto di voto in suo luogo) *ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.*

Art. 13 Presidenza dell'Assemblea

13.1 *L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, - qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.*

13.2 Il Presidente sarà assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale dell'Assemblea debba essere redatto da un notaio.

13.3 Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione ed il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

13.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Art. 14 Convocazione

14.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Ai sensi dell'art.2364 c.c., ultimo comma, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta *l'Organo Amministrativo* lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

L'assemblea è anche convocata su richiesta di tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, previa indicazione degli argomenti da trattare.

14.2 l'Assemblea è convocata dall'*Organo Amministrativo* con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e purché trasmessi con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento

almeno 8 otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie trattate.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo al completo, nonché, se esistente, i componenti dell'organo di controllo.

Art. 15 Intervento e rappresentanza

15.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2372 C.C..

Art. 16 Finanziamenti dei soci alla società

16.1 I soci possono eseguire a favore della società finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purchè secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

16.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

16.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art.2467 Cod.Civ..

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 Organo amministrativo

17.1 La società è amministrata, secondo quanto determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 11 che precede, o da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ove applicabile e comunque dalla vigente normativa in materia

17.2 Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci, salvo che la carica non debba essere affidata a coloro che siano soci per disposizione inderogabile di legge

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia demandata ad un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori si applica quanto disposto dal vigente art. 11 comma 4 del sopracitato T.U.S.P.P.

17.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso. I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 del ripetuto T.U.S.P.P. si applica quanto disposto ai commi 6 e 10 del citato art. 11

Non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; neppure potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali

17.5 Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Art. 18 Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea. E' esclusa la nomina di un Vice Presidente

18.2 Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti, con specifica indicazione degli argomenti da iscriverne nell'ordine del giorno.

18.3 La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata, messaggio telefax o di posta elettronica certificata spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso e, se nominato, dell'Organo di controllo ai rispettivi domicili, numeri di telefax o indirizzi di posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero

- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e, se nominato dell'Organo di controllo, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e, se nominato, dell'Organo di controllo.

18.4 Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

18.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

18.6 Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 19 Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

19.1 Per la gestione della società l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

19.2 L'Organo Amministrativo redige il programma annuale o budget, costituito da un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, secondo gli schemi ed i criteri previsti dagli artt. 2423 C.C. e seguenti, corredato da una relazione descrittiva comprendente il piano degli investimenti e dei finanziamenti. L'organo amministrativo sottopone il programma annuale all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di novembre.

Nel primo anno di costituzione, il programma annuale o budget sarà redatto entro sei mesi dalla data della costituzione della società.

19.3 La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

19.4 all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono assegnate tutte le funzioni di "datore di lavoro" ex D.Lgs 81/2008.

TITOLO VI

CONTROLLI, BILANCIO E UTILE

Art. 20 Bilancio

20.1 Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo

procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

20.3 Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

20.4 Il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428 del Cod.Civ..

Art. 21 Organo sindacale o revisore legale

21.1 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si reputi opportuno, l'assemblea provvederà alla nomina di un organo di controllo o di un revisore di cui all'art. 2477 cod. civ., con tutte le competenze e i poteri ad essi spettanti ai sensi di legge, con precisazione che all'Organo di controllo può restare affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo componente ovvero da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Organo di controllo e al revisore si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

Il tutto nei limiti di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ove applicabile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONI

Art. 22 Scioglimento e liquidazione

22.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

22.2 La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

22.3 L'Organo Amministrativo deve, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- a) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art.23 Revoca dello stato di liquidazione

23.1 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

23.2 In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.24 Clausola compromissoria

24.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pesaro. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art.806 e ss. del c.p.c. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.25 Rinvio

25.1 Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia *con particolare riferimento al T.U. in materie di società a partecipazione pubblica - D.Lgs 175/2016 e correlate norme in esso richiamate.*